

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS"**

**Art. 1
Costituzione**

E' costituita la fondazione, senza scopo di lucro, denominata "Fondazione Memoriale della Shoah di Milano Onlus", con sede in Milano - Via Sally Mayer n. 2.

Essa utilizzerà, nella propria denominazione, nei propri segni distintivi ed in ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o il suo acronimo "ONLUS".

Le finalità e le attività della Fondazione si svolgono nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

**Art. 2
Delegazioni ed uffici**

La Fondazione potrà costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero onde svolgere localmente anche attività di promozione delle sue attività nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali in supporto alla sua azione.

**Art. 3
Finalità istituzionali**

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale, incentrate su azioni di valorizzazione della memoria storica degli ebrei e delle altre vittime della persecuzione fascista e nazista in Italia e in Europa nel ventesimo secolo, anche al fine di approfondire la conoscenza della realtà ebraica contemporanea e di contrasto dell'antisemitismo.

L'azione della Fondazione è interamente incentrata su iniziative di tutela, promozione e valorizzazione di luoghi, oggetti e temi d'interesse storico, culturale ed artistico (di cui ai nn. 7 e 9 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997) inerenti l'area tematica predetta, anche fruendo dell'erogazione di appositi apporti economici da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato Italiano con gli effetti dell'art. 10, commi 1 e 4, del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460.

La Fondazione mira specificatamente a preservare i luoghi significativi degli

eventi persecutori antiebraici e la loro memoria, e in particolare a istituire e mantenere un memoriale presso la Stazione Centrale di Milano da dove gli ebrei vennero deportati ai campi di concentramento e di sterminio durante la *Shoah*.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la Fondazione, oltre ad agire in prima persona, potrà costituire persone giuridiche, assumere interessenze e partecipazioni in enti e soggetti giuridici costituiti o costituendi aventi finalità analoghe alle sue, ovvero direttamente od indirettamente collegate alle medesime, nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività sopra indicati.

Per la realizzazione dei suoi scopi la Fondazione mantiene, inoltre, uno stretto rapporto con la "Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano - Onlus", quale istituto di ricerca e conservazione della storia della Shoah in Italia.

E' fatto assoluto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 **Attività condotte**

Le finalità istituzionali di cui all'art. 3 sono perseguite attraverso la realizzazione e/o la conservazione di "luoghi della Memoria" e attraverso la promozione di eventi culturali pubblici, quali mostre, dibattiti e discussioni aperte a vari partecipanti, e con la diffusione presso il pubblico di opere scientifiche, artistiche e letterarie di qualsiasi natura incentrate sul contenuto di detti eventi.

Costituisce altresì attività primaria quella della promozione di momenti formativi per i giovani, perseguita anche attraverso accordi e convenzioni con istituti privati e pubblici di formazione e istruzione.

La Fondazione può promuovere la realizzazione di opere filmiche e di prodotti editoriali attraverso tutte le tecniche di riproduzione di immagini e di parola scritta o ascoltata, attraverso procedimenti realizzativi privi di contenuti commerciali.

Tutti i possibili ritorni economici e proventi delle attività descritte saranno integralmente devoluti alle finalità istituzionali.

Art. 5 Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Fondo Patrimoniale di Dotazione, come individuato nell'atto di costituzione e dagli incrementi che ciascun Fondatore eventualmente riterrà di disporre nel corso della vita della Fondazione;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità, espressamente destinati ad incremento del fondo patrimoniale;
- dai contributi ottenuti a qualsiasi titolo da persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad incrementare il Patrimonio;
- dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentare il Patrimonio stesso.

Art. 6 Fondo di Gestione

Per le attività necessarie all'attuazione dei propri scopi istituzionali, la Fondazione può disporre del Fondo di Gestione, alimentato con le seguenti entrate:

- rendite del Patrimonio al netto delle spese per il funzionamento;
- eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti;
- eventuali liberalità ed ogni altra entrata che non sia stata espressamente destinata ad incrementare il Patrimonio.

E' fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, che saranno reinvestiti nelle attività della Fondazione, a meno che la distribuzione, o una loro particolare destinazione, non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto, o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 7
Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Sostenitori.

Art. 8
Fondatori

I Fondatori sono i soggetti che, in concomitanza alla stipula dell'atto costitutivo, hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale, e cioè specificatamente:

- Associazione Figli della Shoah, con sede Via Sally Mayer n. 4/6, 20146 Milano;
- Comune di Milano, con sede in Piazza della Scala n. 2, 20122 Milano;
- Comunità Ebraica di Milano, con sede in Via Sally Mayer n. 2, 20146 Milano;
- Ferrovie dello Stato S.p.A., con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1, 00161 Roma;
- Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea - CDEC Onlus, con sede in via Eupili n. 8, 20145 Milano;
- Provincia di Milano, con sede in Via Vivaio n. 1, 20122 Milano;
- Regione Lombardia, con sede in Via Fabio Filzi n. 22, 20124 Milano;
- Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, con sede in Lungotevere Sanzio 9, 00153 Roma.

I Fondatori non sono tenuti ad ulteriori conferimenti al Fondo Patrimoniale di Dotazione successivamente alla costituzione.

Qualora la Comunità di Sant'Egidio, con sede in Roma, Piazza Sant'Egidio n. 3, dovesse aderire alla fondazione contribuendo al Fondo di dotazione ai sensi dell'atto costitutivo della fondazione medesima, ad essa Comunità di Sant'Egidio spetterà la qualifica di Fondatore.

I Fondatori possono in qualsiasi momento recedere dalla posizione ricoperta nella Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte e l'impossibilità di ripetere i contributi versati e l'esclusione di qualunque diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art. 9
Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che condividano le finalità istituzionali

della Fondazione e intendano e si impegnino a sostenerne le attività, per mezzo di contributi in denaro, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o prestigio sociale o morale od ancora con l'attribuzione alla Fondazione di beni materiali o immateriali.

Art. 10

Ammissione, Esclusione e Recesso dei Sostenitori

La qualifica di Sostenitore si acquista a seguito di deliberazione unanime del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza assoluta dei propri membri l'esclusione dei singoli Sostenitori dal novero di appartenenza per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto;
- inadempimento dell'obbligo di effettuazione delle contribuzioni e dei conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri membri della Fondazione;

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione giuridica del soggetto per qualsiasi ragione;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento o apertura delle procedure prefallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

L'esclusione di un Sostenitore necessita il parere favorevole del Comitato dei Fondatori.

I Sostenitori possono in qualsiasi momento recedere dalla posizione ricoperta nella Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte, l'impossibilità di ripetere i contributi versati e l'esclusione di qualunque diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art. 11
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1. il Presidente della Fondazione;
2. il Comitato dei Fondatori;
3. il Collegio dei Sostenitori;
4. il Consiglio di Amministrazione;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
6. il Segretario Generale, ove nominato.

Tutti i componenti degli organi della Fondazione devono possedere requisiti personali di specchiata moralità.

Art. 12
Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Comitato dei Fondatori, dura in carica quattro esercizi e potrà essere riconfermato.

Scade con il Consiglio di Amministrazione e resta in carica fino alla sua sostituzione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, in particolare:

a) convoca e presiede il Comitato dei Fondatori, il Collegio dei Sostenitori e il Consiglio di Amministrazione;

b) vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;

c) cura la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora non sia nominato il Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

La carica di Presidente è gratuita. Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la sua attività.

Art. 13 Comitato dei Fondatori

Ogni Fondatore partecipa nel Comitato dei Fondatori con il proprio legale rappresentante o suo delegato.

Al Comitato dei Fondatori così costituito, spettano i compiti di partecipazione alla conduzione della Fondazione ad esso attribuiti dal presente Statuto, e in particolare:

- procedere alla nomina del Presidente della Fondazione e alla sua revoca per gravi motivi;
- nominare fino a nove membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente;
- procedere, nei termini di cui all'art. 17, alla nomina del Collegio dei Revisori;
- fornire il proprio parere sugli indirizzi e sulle attività che il Consiglio di Amministrazione intende svolgere per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- esprimere il proprio parere vincolante in merito ad eventuali proposte di modifica al presente Statuto;
- deliberare l'estinzione della Fondazione, la devoluzione del patrimonio residuo e la nomina del liquidatore;
- esprimere parere vincolante in ordine all'esclusione di uno o più Sostenitori;
- esprimere parere vincolante in merito alla decadenza del consigliere di cui all'art. 15, c. 7.

In particolare, a ciascuno dei legali rappresentanti dei fondatori spetta la designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno.

E' convocato dal Presidente con avviso scritto inviato a ogni Fondatore con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo casi urgenti, secondo le modalità definite in un apposito Regolamento, ed è presieduto dal Presidente medesimo.

Il voto può essere espresso anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, che ne garantiscano l'espressione univoca e la veridicità.

Il Comitato dei Fondatori è validamente costituito, a seguito di regolare convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Comitato dei Fondatori sono assunte con voto palese ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto disponga diversamente.

Art. 14 Collegio dei Sostenitori

Ogni Sostenitore designa un proprio rappresentante nel Collegio dei Sostenitori.

Al Collegio così costituito, spetta in particolare:

- nominare un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione pari a uno, ovvero, qualora i Sostenitori siano in numero superiore a dieci, pari a due;
- esprimere il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sui rendiconti annuali e sul programma di attività della Fondazione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- formulare pareri non vincolanti e proposte sull'attività e sui progetti della Fondazione.

Il Collegio dei Sostenitori è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.

Esso è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Sostenitori e comunque almeno una volta all'anno.

L'avviso di convocazione deve essere inoltrato, in forma scritta con un preavviso di almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo i casi urgenti, a tutti i Sostenitori e per conoscenza a tutti i Fondatori, secondo le modalità definite in un apposito Regolamento.

Il Collegio dei Sostenitori è validamente costituito, a seguito di regolare convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni del Collegio dei Sostenitori sono assunte con voto palese ed a maggioranza dei presenti.

Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i Fondatori, i membri del Consiglio di Amministrazione e i Revisori.

Il Collegio dei Sostenitori, in ognuna delle sue adunanze, nomina un segretario tra i partecipanti presenti, il quale redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

Salva l'applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 22 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione è l'organo di conduzione e guida della Fondazione, ed è composto da un numero di componenti sino ad un massimo di undici, oltre che dal Presidente, scelto dal Comitato dei Fondatori, di cui fino a nove nominati dal Comitato dei Fondatori ai sensi dell'art. 13 ed da uno a due di nomina del Collegio dei Sostenitori ai sensi dell'art. 14.

Il Segretario Generale, qualora nominato, interviene alle riunioni senza diritto di voto.

Gli Amministratori durano in carica per quattro esercizi e sono rieleggibili.

Non è prevista la remunerazione della carica di Amministratore, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate sostenute dagli Amministratori per conto della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio, che è efficace con la nomina e la conseguente accettazione del mandato, della maggioranza dei nuovi Consiglieri e del Presidente.

I restanti Consiglieri eventualmente nominati in corso di mandato, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono con lo scadere dell'intero Consiglio.

Gli Amministratori, incluso il Presidente, cessano dalla carica, oltre che per naturale scadenza del mandato, per dimissioni, decesso o decadenza.

Implica decadenza dalla carica di Consigliere la mancata ed ingiustificata partecipazione ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero alla sua attività corrente per un bimestre senza valida giustificazione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, col parere favorevole del Comitato dei Fondatori.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, l'organo che ha

nominato l'Amministratore cessato (o gli Amministratori cessati), provvede alla nomina del successore (o dei successori) che resta (o restano) in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Qualora venga a mancare l'intero Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi causa che non sia la scadenza, il Collegio dei Revisori provvede alla convocazione del Comitato dei Fondatori e del Collegio dei Sostenitori e li invita a provvedere urgentemente alla nomina dei nuovi amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno, o su richiesta di almeno due amministratori, e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del programma di attività annuale della Fondazione.

La convocazione deve essere inviata per iscritto, o con mezzo idoneo che ne certifichi l'avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione, secondo le modalità definite in un apposito Regolamento.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di tre giorni.

Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti salvo non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, anche i membri del Collegio dei Revisori.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del Segretario Generale, qualora nominato, ovvero da un segretario scelto all'inizio della seduta tra i Consiglieri. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.

Art. 16

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione.

In particolare il Consiglio delibera:

1. sugli indirizzi generali dell'attività e sui relativi obiettivi e programmi specifici, nonché sull'organizzazione della Fondazione;
2. sulle modifiche delle disposizioni statutarie con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, nel rispetto dell'art. 21 dello Statuto;
3. sulla nomina e sull'esclusione dei Sostenitori;
4. in ordine agli emolumenti del Segretario Generale, se nominato;
5. sulle modalità di investimento del Patrimonio della Fondazione;
6. sull'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione;
7. sulla costituzione o partecipazione a società, sull'assunzione di interessenze, o l'adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi;
8. sulla determinazione dell'indennità di carica o compenso dei membri effettivi del Collegio dei Revisori, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lett. c) del D. Lgs. 460/97;
9. sulla fissazione del valore minimo delle quote dei Sostenitori e dei criteri di valutazione degli apporti o in beni materiali o immateriali nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto;
10. sullo svolgimento di tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto;
11. sulla nomina eventuale di uno o più Vicepresidenti e sulla determinazione dei relativi poteri;
12. sul trasferimento di sede della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o per categorie di essi, al Presidente della Fondazione, o a singoli membri del Consiglio stesso, nonché al Segretario Generale, se nominato, determinando, con deliberazione assunta e depositata nella forme di legge, i limiti di tale delega.

Art. 17 **Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori, che dura in carica un quadriennio, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti.

I componenti del Collegio dei Revisori, effettivi e supplenti, sono nominati dal Comitato dei Fondatori.

Restano ferme le cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

In particolare, il Collegio dei Revisori controlla i progetti di rendiconto annuale e di bilancio preventivo presentati dal Consiglio di Amministrazione, predisponendo un'apposita relazione da allegare e da sottoporre al Comitato dei Fondatori ed al Collegio dei Sostenitori. Si applicano, ove compatibili, gli articoli da 2403 a 2405 e l'articolo 2407 del Codice Civile.

Art. 18 **Il Segretario Generale**

Può essere nominato un Segretario Generale. La nomina spetta al Presidente della Fondazione, che designa il Segretario al di fuori del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione che ne determina il compenso ai sensi dell'Art. 15, secondo comma, n. 4.

Il Segretario Generale resta in carica fino a revoca.

Qualora nominato, il Segretario Generale:

- interviene senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del quale redige verbale;
- partecipa alle assemblee;
- è a capo del personale della Fondazione;

- cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- collabora con il Presidente della Fondazione per l'esecuzione degli incarichi di sua competenza.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Segretario Generale possono essere demandate dal Consiglio di Amministrazione ad un dipendente della Fondazione.

Il Segretario Generale può essere un dipendente della Fondazione o svolgere le sue funzioni in base ad altro tipo di rapporto, anche a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 19

Bilancio

L'esercizio amministrativo chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio chiuso, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonché dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio economico di previsione relativo all'esercizio successivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, con le relazioni accompagnatorie del Presidente della Fondazione e del Collegio dei Revisori, restano depositati presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono l'adunanza del Collegio dei Sostenitori chiamato ad esprimere il proprio parere consultivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Il bilancio consuntivo rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 20

Estinzione della Fondazione e devoluzione del Patrimonio

La Fondazione si estingue per delibera unanime del Comitato dei Fondatori quando le sue finalità istituzionali non possano più essere utilmente perseguite, ovvero qualora intervengano cause che per legge o per statuto ne

impongano l'estinzione.

I beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre Onlus aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione – ovverosia ONLUS con finalità di conservazione della memoria delle persecuzioni nazifasciste, preventivamente individuate dal Comitato dei Fondatori – o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 **Modifiche dello Statuto**

Le modifiche del presente statuto potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, previo parere favorevole del Comitato dei Fondatori e sentito il Collegio dei Sostenitori, ferma restando la non modificabilità delle finalità istituzionali e della previsione di cui all'8, paragrafo 2.

Art. 22 **Norma transitoria**

Il Consiglio di Amministrazione entrerà in funzione, una volta costituita e riconosciuta legalmente la Fondazione, non appena saranno nominati, dal Comitato dei Fondatori, almeno cinque membri di esso, oltre al Presidente.

Tutti i membri del primo Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalla data di assunzione del mandato, restano in carica fino al quarto esercizio della Fondazione, incluso quello in corso all'atto dell'entrata in funzione del Consiglio, e sono rieleggibili.

Allo scadere del primo quadriennio troveranno piena applicazione le norme relative alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione contenute nel presente Statuto.

Art. 23 **Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia, ed in particolare il D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive integrazioni e modifiche.